



# Comune di Piateda

PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 Reg. Delibere

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016**

L'anno 2016 addì 28 del mese di **Aprile** alle ore **20.45** nella sede comunale delle adunanze previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in **seduta pubblica di prima convocazione**.

Risultano presenti al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

|                        |                       | Presente |
|------------------------|-----------------------|----------|
| PARORA ALDO            | Sindaco               | SI       |
| GAGGI ANDREA           | Assessore/Consigliere | SI       |
| MICHELETTI GIORGIO     | Assessore/Consigliere | SI       |
| DEL DOSSO GIANMARIO    | Consigliere           | SI       |
| VANOTTI ALFREDO        | Consigliere           | NO       |
| GABURRI EDY            | Consigliere           | SI       |
| MICHELETTI DEBORAH     | Consigliere           | SI       |
| CARRERA MARINA         | Consigliere           | SI       |
| MARCHESINI SIMONE LUCA | Consigliere           | SI       |
| SIMONINI MARTINA       | Consigliere           | NO       |
| VANOTTI BARBARA        | Consigliere           | SI       |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa PANSONI ANNALISA.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PARORA ALDO nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza, invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICORDATO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

VISTO il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013 che recita:

*“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ....omissis le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

### DATO ATTO CHE:

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, può, ai sensi dell'art. 1, comma 676 ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento;
- nella determinazione delle aliquote il Comune è sottoposto al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- che, ai sensi dall'art. 1 comma 1, del D.L. 6.3.2014 n. 16, è possibile superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, finalizzando però tale innalzamento al finanziamento di detrazioni o altre misure per la abitazioni principali ed unità immobiliari ad esse equiparate;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997, il comune determina con regolamento la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro quanto previsto dall'art. 1, comma 682, della Legge n- 147/2013;

VISTO il D.L. 16/2014 che modifica l'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, stabilendo le modalità ed i termini di versamento della TASI;

VISTE le modifiche in materia di TASI apportate per l'anno 2016 con la Legge n. 208/2015:

- art. 1 comma 14) lett. a) *al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle*

*classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

- art. 1 comma 14) lett. b) *il comma 669 è sostituito dal seguente: Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

- art. 1 comma 28) *“per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della L.147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;*

- art. 1 comma 14) *“per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;*

CONSIDERATO che per l'anno 2016 il comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016” recita: *“ al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015....(omissis). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa rifiuti (Tari)....(omissis);*

RICHIAMATA la propria deliberazione, assunta in data odierna e immediatamente eseguibile di modifica al Regolamento dell'Imposta Unica Comunale IUC, atto che disciplina anche la componente TASI;

VISTO in particolare l'art. 59 del sopra citato Regolamento che recita testualmente: *“Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di essi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”;*

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo otariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale, non ricompresi pertanto neiservizi a domanda individuale;

PRESO ATTO dell'elenco dettagliato dei costi relativi ai servizi indivisibili, predisposto dal Responsabile Economico/Finanziario e più precisamente:

|   |              |
|---|--------------|
| - tutela del patrimonio artistico e culturale                                       | € 37.985,00  |
| - servizi cimiteriali   | € 58.953,00  |
| - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica | € 408.656,00 |
| - servizi socio-assistenziali   | € 137.188,00 |
| - servizio di protezione civile e reticolo idrico minore                            | € 9.230,00   |
| - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali                                 | € 94.000,00  |

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di stabilire per l'anno 2016, le aliquote e le detrazioni TASI come segue:

- aliquota di base 1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale (CAT. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze, con l'applicazione della detrazione di € 200,00, detrazione estesa anche all'utilizzatore che adibisce l'immobile ad abitazione principale, purchè ivi domiciliato e residente;
- aliquota di base 1 per mille per gli immobili, iscritti in catasto nel gruppo catastale D, categoria D/1 esclusivamente per quelli produttivi con destinazione "impianti di produzione idroelettrica" (centrali idroelettriche);
- azzeramento della aliquota di base per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili;

DARE ATTO che la scelta di applicare la TASI, per l'anno 2016 ad aliquota di base, agli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, categoria D/1 "immobili produttivi a destinazione impianti di produzione idroelettrica", è motivata:

- dal notevole impatto territoriale che tali impianti industriali comportano sul Comune di Piateda, avendo gli stessi un'estensione in termini di opere idrauliche e centrali idroelettriche che incidono, su parti prevalente del territorio comunale. In particolare la presenza di tali infrastrutture di produzione energetica, in termini di costi sui servizi indivisibili a carico della cittadinanza, comportano per il Comune di Piateda notevoli spese di gestione in ordine alla manutenzione della viabilità di accesso agli impianti idroelettrici, alla tutela e messa in sicurezza di tale viabilità anche in termini di opere di protezione civile ed anche in relazione al carico urbanistico derivante da tali infrastrutture;
- il prelievo da parte delle società idroelettriche di grosse quantità di risorse idriche del territorio ha comportato, ai fini del mantenimento dell'attività agricola tradizionale, la presenza nel comune di una rete estesa di opere idrauliche, canali irrigui, fossi, rogge che sono state censite come reticolo idrico minore e che gravano in termini manutentivi sulla collettività di Piateda.

RITENUTO inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 così come modificato dalla Lg. 208/15 e dell'art. 53, comma 2, del Regolamento IUC, di stabilire che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 "Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali";

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, T.U. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;
- del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, T.U. n. 267/2000, così come modificato

dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, formulati nei modi di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;
- 1) di stabilire, per l'anno 2016, per quanto sopra esposto, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili):
  - aliquota di base 1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale (CAT. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze, con l'applicazione della detrazione di € 200,00, detrazione estesa anche all'utilizzatore che adibisce l'immobile ad abitazione principale, purchè ivi domiciliato e residente;
  - aliquota di base 1 per mille per gli immobili, iscritti in catasto nel gruppo catastale D, categoria D/1 esclusivamente per quelli produttivi con destinazione "impianti di produzione idroelettrica" (centrali idroelettriche);
  - azzeramento della aliquota di base per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili.
- 2) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 così come modificato dalla Lg. 208/15 e dell'art. 53, comma 2, del Regolamento IUC che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 3) di demandare al Responsabile del Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità di legge;
- 4) di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio preventivo 2016.

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo 267/2000, si procede alla votazione che dà il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0

e sulla base di tali risultanze

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
PARORA ALDO

Il Segretario Comunale  
PANSONI ANNALISA

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno **04/05/2016** per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Segretario Comunale  
PANSONI ANNALISA

Lì 04/05/2016

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
  
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
PANSONI ANNALISA

Copia della presente deliberazione viene trasmessa al Responsabile dell'Area:

- Amministrativo/Contabile
- Demoanagrafica
- Tecnico/Manutentiva
- Tributi/Commercio ed Attività Produttive
- Vigilanza